

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20227 del 24/09/2010

Obbligo di rinnovazione della consulenza d'ufficio - Insussistenza - Obbligo di pronunzia sulla richiesta di rinnovo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che non erano state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un'esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20227 del 24/09/2010